

Deliberazione n. 228 del 12 Luglio 2007

PREC307/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T.e.r.g.a. Service S.r.l. - servizio di vigilanza e sorveglianza alla balneazione nella spiaggia libera della Marina di Levante e di Torre del Lago.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 30 maggio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto con la quale la società Terga Service S.r.l. ha contestato l'esclusione disposta nei suoi confronti dal Comune di Viareggio poiché dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la Terga Service S.r.l. non risultava esercitare attività corrispondente a quella oggetto di gara, così come previsto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.

L'istante ritiene di aver soddisfatto il requisito previsto dalla lettera di invito essendo iscritto nella Camera di Commercio alla categoria "attività non altrimenti classificabili" nella quale, secondo il Codice Atecori, rientrano le attività non corrispondenti ad un codice specifico di attività come quella in questione.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato come il provvedimento di esclusione sia stato legittimamente adottato in quanto tra le attività svolte nella sede legale dall'impresa non risultasse alcuna attività riconducibile in qualche modo a quella oggetto della gara. La categoria riferita dall'istante al Codice Atecori, secondo la stazione appaltante, non rileva in quanto tale Codice è utilizzato solo a fini statistici.

All'audizione del 12 luglio 2007 sono comparse, sia l'istante, che la stazione appaltante che hanno ribadito quanto già rappresentato in via documentale.

Ritenuto in diritto

La questione di cui trattasi verte sulla mancata indicazione nella camera di commercio della Terga Service S.r.l. dell'attività corrispondente al servizio di sorveglianza alla balneazione oggetto di gara, prevista a pena di esclusione dalla lettera di invito.

La presenza di detto requisito nel bando, si motiva con la *ratio* di consentire la partecipazione alla gara in oggetto, caratterizzata per aspetti molto delicati quali possono esservi in un servizio di vigilanza e sorveglianza alla balneazione, alle sole imprese che svolgano realmente tale attività.

Posto che nei certificati camerale potrebbero non essere riportate tutte le attività specialistiche svolte dall'impresa, la Stazione appaltante nel caso di specie ha compiuto una verifica, sulla base dei documenti che le sono stati prodotti dalla società, per appurare se fosse indicata comunque un'attività simile. Dalla descrizione delle attività svolte, è posta in la Terga Service S.r.l. è impegnata in settori del tutto diversi dai servizi richiesti come oggetto dell'appalto. Infatti, non può non rilevarsi come nella misura camerale dell'istante non vi sia alcun riferimento ad un'attività simile a quella oggetto di gara.

Non può essere condivisa la tesi dell'istante, secondo cui avrebbe rispettato quanto previsto dalla documentazione di gara, essendo iscritto al codice Atecori alla voce "altri servizi professionali e imprenditoriali non previsti nei precedenti codici", che risulta essere con evidenza una categoria molto generica rispetto a quella oggetto del bando di gara. Se tale categoria fosse, infatti, considerata legittimante alla partecipazione alla gara, sarebbe vanificata la previsione della specializzazione dell'attività indicata nel bando di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il provvedimento di esclusione nei confronti della Terga Service S.r.l. sia legittimo e sia conforme a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Il Consigliere Relatore: Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 Luglio 2007